

Novità rilevanti riguardanti la predisposizione della
Documentazione di *transfer pricing* per l'esercizio 2020

(Provvedimento del 23 novembre 2020 e indicazioni
OCSE in merito alle implicazioni della pandemia)

14 GENNAIO 2021

Il presente documento offre un quadro di sintesi delle principali novità rilevanti per la predisposizione di documentazione di *transfer pricing* (“TPDOC”) introdotte dal provvedimento n. 36094 del 23 novembre 2020 (il “Provvedimento”), che allinea i requisiti della c.d. *penalty protection* ai principi OCSE e sostituisce il precedente provvedimento n. 137654 del 29 settembre 2010. Inoltre, poiché la nuova disciplina è applicabile a partire dall’esercizio in corso alla data di pubblicazione del Provvedimento, assumono rilevanza per l’esercizio 2020 anche le indicazioni recentemente fornite dall’OCSE in merito alle implicazioni di *transfer pricing* (“TP”) dell’attuale pandemia con il documento pubblicato il 18 dicembre 2020 denominato “*Guidance on the transfer pricing implications of the COVID-19 pandemic*”.

* * *

INDICE

1. Introduzione	3
2. Aggiornamenti di forma, contenuto e struttura della TPDOC	4
3. Documentazione sui Servizi a Basso Valore Aggiunto	6
4. Firma elettronica e marca temporale	7
5. Implicazioni della pandemia sulle analisi di <i>transfer pricing</i>	8
Allegato - Modifiche al contenuto di <i>Masterfile</i> e Documentazione Nazionale	11

* * *

1. Introduzione

In linea con quanto previsto dal D.M. del 14 maggio 2018, il Provvedimento è intervenuto ad aggiornare i requisiti della TPDOC valida ai fini della *penalty protection* (ex art. 1, co. 6, e art. 2, co. 4-ter, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471) secondo le indicazioni delle Linee Guida OCSE come aggiornate dall'Action 13 del progetto BEPS.

Le principali novità introdotte sono le seguenti:

- obbligo di disporre di un Masterfile per tutte le imprese parti di un gruppo;
- aggiornamento della forma e dei contenuti della TPDOC;
- modifica alla definizione di piccole e medie imprese ("PMI");
- introduzione di oneri documentali specifici per i c.d. Servizi a Basso Valore Aggiunto ("SBVA")¹;
- necessità di apporre la firma elettronica con marca temporale alla TPDOC;
- possibilità di modificare la TPDOC successivamente all'invio della dichiarazione dei redditi;
- estensione dei termini per la consegna della TPDOC da 10 a 20 giorni.

Tali novità verranno analizzate in maggior dettaglio nei paragrafi 2. - 4. che seguono. Inoltre, l'OCSE è intervenuta per fornire alcune indicazioni circa le implicazioni dell'attuale pandemia sulle analisi di TP, focalizzando la propria attenzione sui seguenti aspetti:

- analisi di comparabilità;
- allocazione di perdite e costi connessi al Covid-19;
- programmi di assistenza statale per fronteggiare la pandemia;
- impatti sugli accordi preventivi (c.d. "APA") in materia TP.

Questi elementi sono discussi in maggior dettaglio nel paragrafo 5. che segue.

¹ Ai sensi del par. 7.45 delle Linee Guida OCSE, i servizi infragruppo a basso valore aggiunto si identificano quali servizi svolti da una o più entità di un gruppo multinazionale per conto di una o più entità del medesimo gruppo e che:

- abbiano natura di supporto;
- non siano parte dell'attività principale del gruppo multinazionale (ossia non favoriscano la creazione di attività profittevoli o contribuiscano ad attività economicamente significative del gruppo);
- non richiedano l'uso di beni immateriali unici e di valore e non portino alla creazione di beni immateriali unici e di valore;
- non comportino l'assunzione o il controllo di un rischio sostanziale o significativo da parte del fornitore del servizio né tantomeno generino in capo al medesimo l'insorgere di un rischio significativo.

2. Aggiornamenti di forma, contenuto e struttura della TPDOC

Il Provvedimento allinea il contenuto, la struttura e la forma della TPDOC a quelli indicati al Capitolo V delle Linee Guida OCSE del 2017. La TPDOC, per essere considerata idonea, deve essere costituita (indipendentemente dalla tipologia di impresa) dai seguenti documenti:

- uno o più *Masterfile* (che possono essere predisposti anche in lingua inglese);
- una Documentazione Nazionale (che deve essere necessariamente predisposta in lingua italiana).

In base all'impostazione OCSE, il *Masterfile* deve fornire una panoramica delle attività del gruppo multinazionale, compresa la natura delle sue operazioni commerciali globali, le politiche generali sui prezzi di trasferimento, l'allocazione globale del reddito e dell'attività economica con il fine dichiarato di consentire alle amministrazioni fiscali di effettuare una valutazione circa la presenza di significativi rischi connessi al TP.

La Documentazione Nazionale (che riflette il *Local File* definito dall'OCSE) si concentra, invece, sulle informazioni rilevanti per l'analisi di TP relativamente alle transazioni che coinvolgono l'affiliata italiana e le imprese associate estere.

Rimandando all'allegato per il dettaglio delle modifiche alla struttura di *Masterfile* e Documentazione Nazionale, si riportano di seguito le principali novità introdotte dal Provvedimento.

Quanto al *Masterfile*, si segnala la necessità di:

- descrivere *profit drivers*, *value chain* e riorganizzazioni del gruppo per rispondere alle esigenze emerse nel progetto BEPS in tema di allineamento tra le politiche di TP e l'effettiva creazione di valore;
- dare evidenza delle fonti di finanziamento esterno del gruppo e delle eventuali operazioni finanziarie infragruppo, specie se accentrate in determinate entità;
- allegare il bilancio consolidato del gruppo e fornire un elenco degli APA conclusi (senza più limitarsi a quelli conclusi con paesi dell'Unione Europea).

Quanto alla Documentazione Nazionale, si segnala, invece, la necessità di:

- indicare tutti i pagamenti effettuati a/da consociate, laddove nella precedente versione non si faceva espresso riferimento ai pagamenti e, quindi, si prendevano in considerazione i componenti positivi e negativi di reddito;
- dare evidenza degli indicatori finanziari rilevanti di eventuali transazioni potenzialmente comparabili interne ed esterne (anche laddove le stesse non siano poi considerate effettivamente comparabili);
- esplicitare le motivazioni alla base di analisi pluriennali (sebbene non sia chiaro se il riferimento sia ai dati della società oggetto di analisi o a quelli dei soggetti comparabili) e rettifiche di comparabilità;
- descrivere le assunzioni critiche alla base delle analisi svolte (tale aspetto appare particolarmente rilevante per il 2020 alla luce dei possibili impatti della pandemia che potrebbero rappresentare un evento straordinario tale da modificare le assunzioni adottate negli anni precedenti);
- fornire dati finanziari dettagliati per le società (anche estere) oggetto di analisi e la relativa riconciliazione con il bilancio di esercizio (qualora si tratti di dati segmentati);
- allegare copia dei contratti infragruppo (che precedentemente erano considerati un allegato facoltativo);
- allegare copia degli APA che direttamente o indirettamente rilevano ai fini delle transazioni analizzate.

Sulla base di quanto sopra, il contenuto della TPDOC appare maggiormente funzionale alle attività di controllo e prevede la messa a disposizione dell'amministrazione fiscale di informazioni aggiuntive (che in alcuni casi potrebbero non essere direttamente disponibili all'entità italiana) rispetto a quelle richieste in precedenza. Allo stesso modo, come indicato nel par. 5.3.7 del Provvedimento, è ora consentito ai contribuenti di applicare un approccio selettivo rispetto alle operazioni da analizzare e inserire nella Documentazione Nazionale, per le quali si rende applicabile il regime di *penalty protection*.

Da ultimo, si segnala che, secondo i requisiti del par. 1.1.a) del Provvedimento per qualificarsi come PMI, un'entità dovrebbe, oltre ad avere un fatturato inferiore a 50

milioni di euro, non controllare (direttamente o indirettamente) né essere controllata da una società il cui fatturato sia superiore a tale soglia. In sostanza, quindi, le filiali italiane di gruppi multinazionali, che singolarmente considerate avrebbero potuto qualificarsi come PMI, risultano escluse qualora nella catena di controllo ci sia un soggetto con fatturato rilevante. Il beneficio concesso alle PMI rimane lo stesso della previgente disciplina, ossia la facoltà di non aggiornare le analisi di *benchmark* per i due esercizi successivi a quello di primo svolgimento (in presenza delle medesime condizioni). Si ricorda che la regola generale richiede lo svolgimento di tali analisi su base annuale.

3. Documentazione sui Servizi a Basso Valore Aggiunto

Sempre in linea con le previsioni del D.M. del 14 maggio 2018, il Provvedimento fornisce indicazioni circa la documentazione da predisporre qualora un contribuente voglia avvalersi dell'approccio semplificato relativo ai SBVA. In particolare, in presenza di transazioni afferenti a tale categoria, il capitolo 2 della Documentazione Nazionale dovrà contenere informazioni specifiche volte a dare evidenza dei seguenti aspetti (che rispecchiano i requisiti OCSE di cui al par. 7.64 delle Linee Guida):

1. Descrizione dei servizi infragruppo (identità dei beneficiari, ragioni che giustificano la necessità di fornire questi servizi, benefici ottenuti o attesi, *allocation keys*, etc.);
2. Contratti di fornitura dei servizi (con eventuali successive modifiche);
3. Valorizzazione delle operazioni (documenti attestanti la determinazione del *cost pool* con i dettagli di costi diretti ed indiretti, *mark-up* applicato ed eventuali servizi specifici per una singola società);
4. Calcoli (devono essere riportati i calcoli che dimostrino l'applicazione delle *allocation keys* selezionate e del *mark-up*).

Ai sensi del par. 7.43 delle Linee Guida OCSE, "l'approccio semplificato riconosce che il prezzo di libera concorrenza per i servizi infragruppo a basso valore aggiunto è strettamente correlato ai costi, assegna i costi di fornitura di ciascuna categoria di tali servizi a quelle società

del gruppo che beneficiano dell'utilizzo di tali servizi e quindi applica lo stesso mark-up a tutte le categorie di servizi". Secondo le indicazioni dell'OCSE, quindi, tale approccio consente di giustificare non solo il *mark-up* applicato ai SBVA (fissato convenzionalmente al 5%, senza necessità di predisporre specifiche analisi di *benchmark*) ma anche di limitare il c.d. *benefit test* alle categorie di servizi (dimostrando quindi che l'assistenza è stata fornita), senza richiedere un'analisi specifica per ogni singolo riaddebito².

4. Firma elettronica e marca temporale

Secondo il par. 5.1.2 del Provvedimento, la TPDOC deve essere firmata dal legale rappresentante o da un suo delegato non oltre il termine per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, attraverso la quale si dà comunicazione all'Agenzia delle entrate del possesso della documentazione. In particolare, è richiesta la firma elettronica con marca temporale. Secondo quanto sembrerebbe emergere dal par. 6.1 del Provvedimento, qualsiasi modifica apportata alla TPDOC successivamente all'invio della dichiarazione ne invaliderebbe il contenuto a meno che non sia contestualmente inviata anche una dichiarazione c.d. "a sfavore" al fine di "correggere errori od omissioni derivanti dalla non conformità al principio di libera concorrenza delle condizioni e dei prezzi di trasferimento". In tal caso, la dichiarazione integrativa assolve anche all'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle entrate. Per ragioni di simmetria, si ritiene che un'analogha correzione debba poter essere apportata anche nel caso di dichiarazione c.d. "a favore". Si osserva, tuttavia, che manca una presa di posizione dell'Agenzia delle entrate sul punto.

Ulteriore novità consiste nell'estensione del termine per la consegna della TPDOC, a fronte di una richiesta da parte dell'Amministrazione finanziaria, che passa da 10 a 20 giorni. Rimane, invece, fissato in 7 giorni il termine per fornire eventuali

² Tale conclusione si basa sui par. 7.54 e 7.55 delle Linee Guida OCSE e, nell'ordinamento italiano, dovrebbe comportare che in presenza della documentazione richiesta dal Provvedimento non dovrebbero essere effettuate riprese sui SBVA ai fini dell'art. 109 del TUIR (i.e. inerenza del costo) o, quantomeno, che eventuali riprese dovrebbero beneficiare della *penalty protection*. Tuttavia, tale aspetto non è espressamente menzionato né nel D.M. del 14 maggio 2018 né nel Provvedimento.

integrazioni alla TPDOC a fronte di richiesta degli organi accertatori, che possono comunque concedere termini più ampi in funzione della complessità delle richieste.

5. Implicazioni della pandemia sulle analisi di *transfer pricing*

Come accennato, l'OCSE è intervenuta per fornire alcune indicazioni circa le implicazioni dell'attuale pandemia nelle analisi di TP, focalizzando la propria attenzione sui seguenti aspetti:

- analisi di comparabilità;
- allocazione di perdite e costi connessi al Covid-19;
- programmi di assistenza statale per fronteggiare la pandemia;
- impatti sugli APA.

Nel proseguo si sintetizzano gli elementi principali da tenere in considerazione con riferimento ai primi tre aspetti, essendo il quarto riferito ad una procedura alternativa alla TPDOC. Si segnala, tuttavia, che in alcuni casi potrebbe essere necessario sospendere la validità dell'APA per uno o più esercizi, per i quali il contribuente avrebbe comunque la facoltà di predisporre la TPDOC.

Con riferimento all'analisi di comparabilità, l'OCSE chiarisce quali informazioni contemporanee (es. *trend* delle vendite e dei costi, utilizzo della capacità produttiva etc.) o di *budget* possano essere utilizzate per lo svolgimento di tale analisi e indica alcuni approcci pragmatici (rivolti sia ai contribuenti sia alle Amministrazioni finanziarie) per ovviare alla mancanza di informazioni circa transazioni o società comparabili. Tra questi si segnalano:

- l'uso del "*reasonable commercial judgement*" per stimare dei prezzi di libera concorrenza predisponendo un supporto documentale adeguato;
- l'uso di analisi *ex-post* in modo da potersi avvalere anche di informazioni che non erano disponibili in sede di definizione dei prezzi di trasferimento;
- l'uso congiunto di più metodi di TP.

L'OCSE, inoltre, raccomanda di analizzare separatamente i diversi periodi (in funzione dei maggiori o minori impatti della pandemia) o, in alternativa, di analizzare congiuntamente i risultati di più anni in modo da ridurre l'impatto della

pandemia sul singolo anno. Infine, è consigliato di rivedere i soggetti comparabili precedentemente identificati e, se del caso, modificare i criteri di selezione, anche al fine di inserire soggetti in perdita. Pertanto, ai fini della predisposizione della TPDOC per l'esercizio 2020, sarà necessario valutare l'opportunità di modificare le analisi svolte per gli esercizi precedenti.

Per quanto concerne l'allocazione di perdite e costi connessi al Covid-19, l'OCSE afferma che anche dei soggetti c.d. a rischio limitato possono sostenere delle perdite nel breve periodo. Ciò si può verificare quando l'impatto della pandemia (che rappresenta un rischio non controllabile) si riverbera su altri rischi che, sulla base dell'accurata delineazione delle transazioni, risultano allocati e controllabili da tali entità. Si esclude, pertanto, che possa essere fatta una riallocazione dei rischi (e delle perdite) in funzione della pandemia, ad eccezione dell'ipotesi in cui si verifichi una vera e propria riorganizzazione con ridefinizione del modello di *business* per gli anni a venire. Anche per l'allocazione dei costi straordinari ci si dovrebbe basare sugli esiti dell'analisi funzionale e, in particolare, sull'allocazione dei rischi tra le parti coinvolte in una transazione in assenza della pandemia.

Infine, la possibilità di modificare gli accordi infragruppo esistenti o far valere le clausole di forza maggiore presenti negli stessi (anche solo implicitamente) dovrebbe essere limitata a quelle situazioni in cui ciò apporti benefici ad entrambe le parti o si verifichi un'interruzione del *business* di lungo periodo che comporti anche una modifica nel mercato con l'impossibilità di proseguire secondo il modello precedente. Tali considerazioni dovranno, quindi, essere esplicitate nella TPDOC per il 2020.

Da ultimo, la presenza di sussidi governativi può impattare sia sulle transazioni infragruppo sia su transazioni e soggetti comparabili esterni e può rappresentare una caratteristica economica rilevante ai fini dell'analisi di comparabilità (per cui è quindi necessario uno specifico approfondimento). A tale proposito, si richiama per analogia l'analisi dei c.d. "*local market features*" di cui alla sezione D.6.2 del Capitolo I delle Linee Guida. Date le molteplici forme assunte dal supporto statale per fronteggiare la pandemia e le differenti prassi contabili nei diversi paesi, non è possibile fornire indicazioni specifiche, tuttavia è richiesto che sia valutato (e possibilmente rettificato,

se necessario) l'eventuale effetto sui risultati, da un lato, dei soggetti del gruppo coinvolti nelle transazioni e, dall'altro, dei soggetti comparabili identificati, dandone evidenza nella TPDOC.

Allegato – Modifiche al contenuto di *Masterfile* e Documentazione Nazionale

Per quanto riguarda il *Masterfile*, la struttura aggiornata include i seguenti contenuti (**in grassetto** sono evidenziati quelli che rappresentano aspetti aggiuntivi rispetto alla precedente formulazione):

1. Struttura organizzativa consistente in “*schede illustrative e diagrammi di sintesi atti a rappresentare l’assetto giuridico e partecipativo del gruppo multinazionale e l’ubicazione geografica delle entità locali*”;
2. Attività svolte che include:
 - **Principali fattori di generazione dei profitti** del gruppo ossia “*le attività economicamente rilevanti che consentono al gruppo, nel suo complesso, di generale valore*”;
 - **Flussi delle operazioni** ossia la “*catena produttiva e/o distributiva relativa ai primi cinque prodotti e/o servizi del gruppo in termini di fatturato, unitamente a eventuali altri prodotti e/o servizi il cui fatturato superi il 5% del fatturato complessivo del gruppo*”;
 - Accordi per la prestazione di servizi infragruppo ossia “*un elenco e una breve descrizione dei principali contratti*”;
 - Principali mercati ossia “*una descrizione dei principali mercati geografici dei prodotti e dei servizi del gruppo*”;
 - Struttura operativa e catena del valore ossia “*una breve analisi funzionale che descriva i principali contributi delle singole entità del gruppo alla creazione del valore, cioè le funzioni principali svolte, i principali rischi assunti e i principali beni strumentali utilizzati*”);
 - **Operazioni di riorganizzazione aziendale** ossia “*una descrizione delle eventuali operazioni di riorganizzazione aziendale, acquisizioni e dismissioni – se rilevanti – realizzate nel periodo d’imposta di riferimento*”).
3. Beni immateriali del gruppo multinazionale che include:
 - Strategia del gruppo “*per lo sviluppo, la proprietà e lo sfruttamento dei beni immateriali, inclusa la localizzazione delle principali strutture di ricerca e*

sviluppo e della gestione dell'attività di ricerca e sviluppo;

- Beni immateriali ossia *“un elenco dei beni immateriali o dei gruppi di beni immateriali detenuti da ciascuna impresa coinvolta nelle operazioni rilevanti ai fini dei prezzi di trasferimento”*;
- Politiche di TP relative ad attività di ricerca e sviluppo;
- Operazioni rilevanti relative *“ai beni immateriali tra imprese associate avvenuta nel periodo d'imposta di riferimento”*.

4. Attività finanziarie infragruppo che include:

- **Modalità di finanziamento** *“del gruppo, con indicazione dei principali contratti di finanziamento con finanziatori indipendenti”*;
- **Funzioni di finanziamento accentrate** svolte da talune entità del gruppo *“con indicazione della legislazione dello Stato in base alla quale l'impresa è costituita, nonché dell'effettiva sede di direzione della stessa”*;
- Politiche dei prezzi di trasferimento relative alle operazioni finanziarie.

5. Rapporti finanziari del gruppo multinazionale, che include:

- **Bilancio consolidato del gruppo**;
- **Accordi relativi a operazioni finanziarie**³ ossia *«un elenco e una breve descrizione degli “accordi preventivi sui prezzi di trasferimento” (APA) e dei “ruling preventivi transfrontalieri” sottoscritti con, o rilasciati dalle, amministrazioni fiscali dei Paesi in cui il gruppo opera, descrivendo oggetto, contenuti e periodi di validità»*.

³ Si ritiene che, sebbene il riferimento testuale sia alle sole operazioni finanziarie, siano da menzionare tutti gli APA conclusi dal gruppo (indipendentemente dal fatto che siano relativi a operazioni finanziarie o ad altre tipologie di transazioni infragruppo).

Per quanto riguarda la Documentazione Nazionale, la struttura aggiornata si compone dei seguenti contenuti (**in grassetto** sono evidenziati quelli che rappresentano aspetti aggiuntivi rispetto alla precedente formulazione):

1. Descrizione generale dell'entità locale che include:

- Struttura operativa ossia *“una descrizione della struttura operativa dell'entità locale, l'organigramma e l'indicazione degli individui ai quali le funzioni direttive locali devono riportare, specificando il Paese in cui sono ubicati gli uffici principali di detti individui”*;
- Attività e strategia imprenditoriale perseguita consistente nella *“descrizione dell'attività e della strategia imprenditoriale perseguita dall'entità locale, ivi comprese specifiche strategie legate a particolari settori o mercati ed eventuali mutamenti di strategia rispetto al periodo d'imposta precedente. [...] Il paragrafo dovrà altresì contenere indicazioni specifiche sui principali concorrenti dell'entità locale, unitamente a una descrizione delle attività svolte da questi ultimi”*).

2. Operazioni infragruppo che include i seguenti paragrafi per ogni categoria di transazioni infragruppo:

- Descrizione delle operazioni, che si compone di:
 - a) Ammontare dei **pagamenti effettuati e/o ricevuti**;
 - b) Identificazione delle imprese associate coinvolte nelle transazioni e di eventuali soggetti terzi coinvolti in transazioni simili;
 - c) Operazioni comparabili indipendenti (esterne ed interne) **ed indicatori finanziari connessi a tali operazioni**.
- Analisi di comparabilità;
- Metodo adottato per la determinazione dei prezzi di trasferimento delle operazioni, che si compone di:
 - a) Enunciazione del metodo prescelto e delle ragioni della sua conformità al principio di libera concorrenza;
 - b) Criteri di applicazione del metodo prescelto (che include: i. impresa associata da sottoporre ad analisi; ii. **analisi pluriennale**; iii.

rettifiche di comparabilità; iv. strategia di ricerca; v. intervallo di valori conformi al principio di libera concorrenza);

- Risultati “*derivanti dall’applicazione del metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento*”;
- **Assunzioni critiche adottate nell’applicazione del metodo scelto** ossia “*un quadro sintetico delle principali assunzioni adottate a base dell’applicazione del metodo scelto per determinare i prezzi di trasferimento, con l’indicazione degli effetti derivanti al modificarsi delle stesse*”.

3. Informazioni finanziarie che includono:

- **Conti annuali delle entità locali per il periodo d’imposta in questione;**
- **Prospetti di informazione e di riconciliazione che mostrino come i dati finanziari utilizzati nell’applicazione del metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento possano essere riconciliati con il bilancio di esercizio ovvero con altra documentazione equivalente;**
- Prospetti di sintesi dei dati finanziari rilevanti per i soggetti comparabili utilizzati nell’analisi e le fonti da cui questi dati sono stati ottenuti.

4. Allegati:

- Allegato 1 - Contratti infragruppo;
- Allegato 2 - Copia degli APA rilevanti.